**21° TORNEO INTERSOCIALE SENIOR**

**REGOLAMENTO**

**TORNEO AD INVITI APPROVATI ANNUALMENTE DALL’ A.S.D. INTERSOCIALE SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**PARTE I MODALITA’ NORMATIVO-DISCIPLINARI**

**Articolo 1 RESPONSABILITA’ OGGETTIVA**

I SOCI SONO RESPONSABILI, OLTRE CHE COME RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ, DEL COMPORTAMENTO DEI TESSERATI DELLA/E SOCIETÀ PER LE QUALI RICHIEDONO LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ’ SPORTIVE.

LE SANZIONI DISCIPLINARI SARANNO IRROGATE IN STEP : **DIFFIDA, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI E AMMENDA DI EURO 500 (DA UTILIZZARE IN INIZIATIVE A SCOPO BENEFICO), ESCLUSIONE**.

LA RESPONSABILITÀ CONTEMPLA ANCHE EPISODI ADDEBITABILI A PERSONE PRESENTI ALL’ESTERNO DEL RETTANGOLO DI GIOCO MA RICONDUCIBILI ALLE SOCIETÀ STESSE NONCHÉ’ ESTERNAZIONI LESIVE ATTRAVERSO CANALI DI COMUNICAZIONE (INTERNET, SOCIAL, TRASMISSIONI TELEVISIVE, CARTA STAMPATA, ETC.) DELLA DIGNITÀ DELL’ASD INTERSOCIALE E DEI SOCI CHE LA COMPONGONO;

I SOCI SONO INOLTRE VINCOLATI DALLO STATUTO E DAL CODICE ETICO-SPORTIVO A SEGNALARE EVENTUALI COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E/O VIOLENTI DELLE PANCHINE AVVERSARIE NON RILEVATE DAL DIRETTORE DI GARA ONDE CONSENTIRE LA SEGNALAZIONE AGLI ORGANI STATUTARI PER L’ADOZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

I TESSERATI PRESENTI IN PANCHINA NON POSSONO RIVOLGERE PAROLE OFFENSIVE O GESTI A NESSUNO, SIA IN CAMPO SIA ALLA PANCHINA AVVERSARIA.

IL SOCIO PRESENTE, O IN SUA ASSENZA IL DIRIGENTE RESPONSABILE E/O L’ALLENATORE, È RESPONSABILE DEL COMPORTAMENTO DELLA PROPRIA PANCHINA.

IN MANCANZA DI INTERVENTO DA PARTE DELL’ARBITRO, LO STESSO SOCIO E/O DIRIGENTE RESPONSABILE DOVRA’ PROVVEDERE AD ALLONTANARE DAL CAMPO LA PERSONA REA DI COMPORTAMENTO SCORRETTO. IN ASSENZA DI TALI PROVVEDIMENTI I COMPORTAMENTI SARANNO VALUTATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO E/O DAL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

**Articolo 2 SQUALIFICHE E RADIAZIONI**

L’ASSOCIAZIONE, ATTRAVERSO GLI ORGANI STATUTARI, IN PIENA SINTONIA CON LA F.I.G.C. E NEL RISPETTO DELLE SUE REGOLE, SI RISERVA IN QUALSIASI MOMENTO DI POTER RADIARE DAL TORNEO E DALL’A.S.D. INTERSOCIALE SOCI, SOCIETA’, DIRIGENTI O GIOCATORI CHE SI RENDANO RESPONSABILI PRIMA, DURANTE E DOPO UN INCONTRO DEL TORNEO, DI EPISODI DI VIOLENZA VERSO I DIRETTORI DI GARA E/O VERSO I SOCI E TUTTI GLI ALTRI PARTECIPANTI.

CHIUNQUE INVADA IL TERRENO DI GIOCO O VI ENTRI SENZA PERMESSO DA PARTE DELL’ARBITRO POTRÀ’ ESSERE DEFERITO AL CONSIGLIO DIRETTIVO E/O AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, CON SEGNALAZIONE SCRITTA DA PARTE DEL SOCIO RESPONSABILE DELLA SQUADRA AVVERSARIA DI QUELLA A CUI È RICONDUCIBILE IL COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO ANCHE IN ASSENZA DEL REFERTO ARBITRALE;

LE ESTERNAZIONI VERBALI CRITICHE E/O LESIVE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI STATUTARI E DEI SOCI ANCHE ATTRAVERSO I CANALI DI COMUNICAZIONE (INTERNET, SOCIAL, TRASMISSIONI TELEVISIVE, ETC) COMPORTERA’ L’IMMEDIATA SOSPENSIONE DEL/I TESSERATO/I, L’EVENTUALE RADIAZIONE E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI PER IL SOCIO E LA SOCIETA’.

LE SANZIONI DISCIPLINARI OER I SOCI SARANNO IRROGATE IN STEP : **DIFFIDA, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI E AMMENDA DI EURO 500 (DA UTILIZZARE IN INIZIATIVE A SCOPO BENEFICO), ESCLUSIONE**.

**Articolo 3 RAPPORTI SOCIETA’ – DIRETTORI DI GARA**

HANNO ACCESSO ALLO SPOGLIATOIO DELL’ARBITRO SOLO IL DIRIGENTE RESPONSABILE ED IL CAPITANO DELLA SQUADRA ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DISTINTA DI GARA ED A FINE PARTITA PER IL RITIRO DEI CARTELLINI;

CHIUNQUE, OLTRE O INSIEME AI SUDDETTI, SI RECHI NELLO SPOGLIATOIO DELL’ARBITRO SENZA ESSERE STATO DALLO STESSO INVITATO, SARÀ’ DEFERITO, ANCHE CON SEGNALAZIONE DEL DIRETTORE DI GARA, AL CONSIGLIO DIRETTIVO PER LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

I SOCI AVRANNO CURA DELL’INCOLUMITÀ DELL’ARBITRO E SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI E/O LESIONI PRIMA DURANTE E DOPO LE GARE.

**Articolo 4 RECLAMI**

IL RECLAMO, FIRMATO ESCLUSIVAMENTE DAL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ (CON ESCLUSIONE RIBADITA DI QUELLI AVVERSO LE DECISIONI DI CARATTERE TECNICO, PER I QUALI E’ PRESCRITTA L’INAMMISSIBILITA’ E COMPRESI, VICEVERSA, QUELLI RELATIVI ALLA POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI CHE ABBIANO PRESO PARTE AD UNA GARA, COMPRESA QUELLA DI FINALE, FERME RESTANDO LE ALTRE MODALITA’ E PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ART. 24 C.G.S.), DEVE ESSERE PREANNUNCIATO ALLA SOCIETA’ CONTROPARTE ED AL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND, A MEZZO TELEGRAMMA (CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ALTRA MODALITA’), ENTRO LE ORE 24.00 DEL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA GARA DI RIFERIMENTO (ES: PER LE GARE DEL SABATO IL TERMINE SI INTENDE ALLE ORE 24.00 DELLA GIORNATA DI LUNEDI’).

LE RELATIVE MOTIVAZIONI DEVONO ESSERE INVIATE ALLA SOCIETA’ CONTROPARTE ED AL GIUDICE SPORTIVO ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA, A MEZZO RACCOMANDATA POSTALE A.R. CHE SARA’ SEGUITA, IN PARI DATA, DA TRASMISSIONE AL GIUDICE SPORTIVO, A MEZZO FAX, DEI MOTIVI DI RECLAMO E DELLE RICEVUTE DELLE RACCOMANDATE POSTALI A.R., GIA’ RIMESSE ALLA SOCIETA’ CONTROPARTE ED ALLO STESSO GIUDICE SPORTIVO NONCHE’ DELLE RICEVUTE DEI TELEGRAMMI DI PREANNUNCIO, GIA’ INOLTRATI ALLA SOCIETA’ CONTROPARTE ED AL GIUDICE SPORTIVO.

E’ PREVISTA, INOLTRE, LA CORRESPONSIONE OBBLIGATORIA E CONTESTUALE ALL’INOLTRO DEL RECLAMO DELLA QUOTA FEDERALE CHE SARA’ COMUNICATA, ALL’UOPO, DAGLI ORGANISMI COMPETENTI F.I.G.C. AL C.O.

E’ PREVISTO L’INOLTRO DEL RECLAMO, IN LUOGO DELLA SINGOLA SOCIETA’, DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASD INTERSOCIALE IN CASO DI ACCERTATI EPISODI ATTI AD INFICIARE ILREGOLARE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA.

**LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SONO INAPPELLABILI**.

***N.B. In presenza di eventuali reclami sarà riscontrata l’indicazione dell’indirizzo della società trascritto sulle liste ufficiali presentate al C.O. nel mese di settembre***

**Articolo 5 INAMMISSIBILITA’**

SONO INAMMISSIBILI RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERTINENZA DELLA F.I.G.C. PUBBLICATI NEI COMUNICATI UFFICIALI;

SONO INAMMISSIBILI ESPOSTI O RECLAMI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALLA A.S.D. INTERSOCIALE (SOSPENSIONI SUPPLETIVE A TEMPO CONSEGUENZIALI ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. ….).

IL SOCIO CHE DOVESSE CONTRAVVENIRE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SUBIRÀ PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI DIFFIDA E, IN CASO DI REITERAZIONE, DI SUCCESSIVA ESCLUSIONE DALLE ATTIVITA’ SOCIALI.

**Articolo 6 POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI**

IL TESSERATO PER IL TORNEO INTERSOCIALE PUO’ ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ANCHE IN FORMA RETROATTIVA, IN DEROGA ALL’ARTICOLO 14/RT, NEI CASI IN CUI RISULTA:

1. VINCOLATO A SOCIETA’ PARTECIPANTI A CAMPIONATI AGONISTICI F.I.G.C.;
2. SVINCOLATO CHE NON RIENTRA NEI TERMINI TEMPORALI PER LA PARTECIPAZIONE;
3. SQUALIFICATO IN CAMPIONATI FEDERALI DI QUALSIASI TIPO, SIA COME ALLENATORE CHE COME DIRIGENTE E/O DESTINATARIO DI SQUALIFICHE NEL TORNEO STESSO NON RIPORTATE TEMPESTIVAMENTE NEI COMUNICATI UFFICIALI O NON PUBBLICATI;
4. NON RIENTRANTE NEI LIMITI DI ETA’ STABILITI DALLE FASCE DI PARTECIPAZIONE.O CHE NON SIA IN REGOLA CON I VINCOLI RELATIVI AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA OLTRE LA I CATEGORIA.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO VALUTERA’ LA POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI IN PRESENZA DI SEGNALAZIONI SCRITTE E CONTROFIRMATE, E/O CON INIZIATIVE AUTONOME, E AGIRA’ CONSEGUENTEMENTE CON IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI SPECIFICATE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI.

L’ACCERTAMENTO VERRA’ EFFETTUATO SIA DIETRO PRESENTAZIONE, A CURA DEL SOCIO RESPONSABILE, DELLE DISTINTE DI GARA SOTTO OSSERVAZIONE SIA CON RISCONTRO PRESSO LA F.I.G.C..

**E’ INDISPENSABILE, QUINDI, CHE I SOCI CUSTODISCANO LA COPIA DELLA DISTINTA DI GARA SIA DELLA PROPRIA SOCIETA’ (QUARTA COPIA) CHE DELLA SOCIETA’ AVVERSARIA RELATIVAMENTE ALLE PARTITE DISPUTATE**

**NB: SONO DA INTENDERSI COME POSIZIONE IRREGOLARE ANCHE I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ESEMPIO: DASPO) DI QUALSIASI TIPOLOGIA COMMINATI DA QUESTURE O ENTI E STRUTTURE PUBBLICHE ALL’UOPO ABILITATE.**

**IN PRESENZA DI TALI TIPOLOGIE IL TESSERATO SARA’ IMMEDIATAMENTE ESCLUSO DALLE COMPETIZIONI E LA SOCIETA’, E QUINDI IL SOCIO RESPONSABILE, SUBIRA’ ANALOGHE SANZIONI RIFERIBILI ALLA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA.**

**Articolo 7 POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI – SANZIONI DISCIPLINARI**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, IN PRESENZA DI ACCERTATE POSIZIONI IRREGOLARI, SANZIONERA’ LE SOCIETA’, I SOCI ED I TESSERATI NEL MODO SEGUENTE:

PUNTO 1) PER I SOCI:

**I SOCI SARANNO SOGGETTI ALLE MEDESIME SANZIONI RIPORTATE NELL’ARTICOLO RELATIVO ALLA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA : DIFFIDA, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI E AMMENDA DI EURO 500 (DA UTILIZZARE IN INIZIATIVE A SCOPO BENEFICO), ESCLUSIONE**.

PUNTO 2) PER LE SOCIETA’:

**LE SOCIETA’ SARANNO COSI’ SANZIONATE**

1. FINO A CINQUE GARE DI CAMPIONATO PENALIZZAZIONE DI 20 PUNTI;
2. FINO A DIECI GARE DI CAMPIONATO PENALIZZAZIONE DI 35 PUNTI;
3. FINO A QUINDICI GARE DI CAMPIONATO 50 PUNTI;
4. FINO A VENTI GARE DI CAMPIONATO PENALIZZAZIONE DI 65 PUNTI;
5. **ESCLUSIONE IMMEDIATA** IN CASO DI ACCERTAMENTO DURANTE LE FASI FINALI (SPAREGGI, OTTAVI, QUARTI, SEMIFINALI, FINALI) SENZA RIPESCAGGIO DI SOCIETA’ IN MODO RETROATTIVO;

PER LE GARE DI **COPPA ROMA** L’ACCERTAMENTO DELLA POSIZIONE IRREGOLARE COMPORTERA’ L’IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA COMPETIZIONE SENZA RIPESCAGGI RETROATTIVI.

**I TESSERATI IN POSIZIONE IRREGOLARE SARANNO SOSPESI DA TUTTE LE ATTIVITA’ FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE AGONISTICA CON SUCCESSIVA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DI ESCLUSIONE DEFINITIVA.**

**Articolo 8 SANZIONI SUPPLETIVE A TEMPO**

IN FORMA SUPPLETIVA ALLE DELIBERAZIONI DISCIPLINARI DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATE SUI C.U. DELLA F.I.G.C., GLI ORGANI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONE HANNO RATIFICATO DI INFLIGGERE ULTERIORI SANZIONI DISCIPLINARI AI TESSERATI (SOCI, GIOCATORI, DIRIGENTI, ALLENATORI) A FAR DATA DALLA PUBBLICAZIONE DEL C.U. SECONDO LA SEGUENTE TABELLA:

 PER OGNI SQUALIFICA COMMINATA DAL G.S. DELLA F.I.G.C. DI 4 GIORNATE IL TESSERATO SARA’ SOSPESO DALL’ATTIVITA PER 2 MESI COMPLESSIVI (COMPRESE LE 4 GIORNATE COMMINATE DALLA F.I.G.C.)

 PER OGNI SQUALIFICA DI 5 GIORNATE IL TESSERATO SARA’ SOSPESO DALL’ATTIVITA PER 4 MESI COMPLESSIVI (COMPRESE LE 5 GIORNATE COMMINATE DALLA F.I.G.C.)

 PER OGNI SQUALIFICA DA 6 GIORNATE IN POI IL TESSERATO SARA’ SOSPESO DALL’ATTIVITA’ PER 6 MESI COMPLESSIVI (COMPRESE LE 6 GIORNATE COMMINATE DALLA F.I.G.C.)

 INOLTRE SE LA SOMMA DELLE GIORNATE DI SQUALIFICA (O EQUIVALENTE A TEMPO) RICEVUTE DURANTE L’ANNO DOVESSERO ARRIVARE A SETTE O PIU’ GIORNATE COMPLESSIVE IL TESSERATO (CALCIATORE, ALLENATORE, DIRIGENTE) SARA’ IMMEDIATAMENTE SOSPESO DALLE ATTIVITA’ FINO AL TERMINE DEL TORNEO IN CORSO.

NEL CASO DI SQUALIFICHE A TEMPO SI CONTEGGERANNO LE SETTIMANE EQUIVALENTI COME NUMERO DI GIORNATE.

***N.B. LA SQUALIFICA AVRA’ CARATTERE TEMPORALE QUINDI IL TESSERATO SARA’ SOSPESO DA TUTTE LE ATTIVITA’ E DA TUTTI I RUOLI (CAMPIONATO, COPPA, ECC…) NEI PERIODI ATTIVI DEL TORNEO.***

***N.B. NEI CASI DI PROLUNGAMENTO DELLA SOSPENSIONE OLTRE IL TERMINE DELLA STAGIONE AGONISTICA (MESE DI GIUGNO DI CIASCUN ANNO) LA SQUALIFICA SARA’ SCONTATA A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE. RESTANO ESCLUSI, QUINDI, I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE.***

IL SOCIO CHE NON SI ATTIENE AL RISPETTO DELLE SOSPENSIONI A TEMPO DECRETATE DAL PRESENTE ARTICOLO PERDERA' IN AUTOMATICO LA QUALIFICA DI SOCIO DELL'A.S.D. INTERSOCIALE E SARA’ RADIATO DALLE ATTIVITA’ SPORTIVE UNITAMENTE AL PROPRIO TESSERATO ED ALLA SOCIETA’ CHE RAPPRESENTA.

**Articolo 9 COMUNICAZIONI ALLA F.I.G.C.**

 TUTTI I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELIBERATI DALL’ASD INTERSOCIALE SARANNO COMUNICATI ED ADOTTATI ANCHE DALLA F.I.G.C.

**PARTE II MODALITA’ ORGANIZZATIVE**

**Articolo 10 CAMPI**

I CAMPI DI TUTTE LE FASI DEL TORNEO SONO ASSEGNATI DAL COMITATO ORGANIZZATORE CHE PROVVEDERA’, IN LINEA DI MASSIMA, A RISPETTARE IL CRITERIO DI CAMPO DI CASA.

SI SPECIFICA CHE PER CAMPO DI CASA SI INTENDE IL CAMPO CHE VIENE ASSEGNATO DAL C.O. E NON RICHIESTO, E/O OGGETTO DI ACCORDI CON I GESTORI DEI CAMPI, DA PARTE DELLE SINGOLE SOCIETA’.

**I CAMPI E GLI ORARI PER LA REGULAR SEASON SARANNO STABILITI NEL CALENDARIO UFFICIALE DELLE GARE.**

PREFERIBILMENTE I CAMPI DI CASA NON DOVRANNO OSPITARE GARE DI NATURA FEDERALE (ATTIVITA’ AGONISTICA).

LE SOCIETA’ A CUI SARANNO ASSEGNATI CAMPI CHE OSPITANO GARE FEDERALI, DOVRANNO OPTARE PER ORARI DIVERSI DA QUELLI UFFICIALI DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA PENA LO SPOSTAMENTO D’AUTORITA’ SU ALTRO CAMPO DISPONIBILE.

IN CASO DI CONCOMITANZA DI ORARI, PER VARIAZIONI FEDERALI, SARANNO AUTORIZZATE AL MASSIMO DUE VARIAZIONI DI ORARIO PREVENTIVAMENTE COMUNICATE MA CHE COMPORTERANNO, ALLA SECONDA VARIAZIONE, UNA **SANZIONE DI EURO 100 (CENTO)** DA CORRISPONDERE ENTRO SETTE GIORNI ALL’AMMINISTRAZIONE INTERSOCIALE PREVIA SOSPENSIONE DAL TORNEO IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO.

**FASI FINALI:**

a) IN CASO DI GARA UNICA I CAMPI, I GIORNI E GLI ORARI SARANNO STABILITI ESCLUSIVAMENTE DAL C. O.

b) IN CASO DI GARE DI ANDATA E RITORNO SARANNO CONFERMATI I CAMPI E GLI ORARI STABILITI, SENZA ALCUNA VARIAZIONE, PER LA REGULAR SEASON.

c) IN CASO DI CONCOMITANZA DI GARE SULLO STESSO CAMPO E NEL MEDESIMO ORARIO IL C.O. DEFINIRA’, INSIDACABILMENTE, LA PRIORITA’ DELLA SOCIETA’ CHE DOVRA’ DISPUTARE PER PRIMA LA GARA SUL CAMPO DI CASA VALUTANDO LA POSIZIONE DI CLASSIFICA DELLA I FASE E LA DISPONIBILITA’ DEL CAMPO DELLA SOCIETA’ AVVERSARIA.

RESTA INTESO CHE IL C.O. POTRA’ EFFETTUARE MODIFICHE DI CAMPI ED ORARI IN QUALSIASI MOMENTO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE E NON PER SPECIFICHE ESIGENZE DELLE SINGOLE SOCIETA’.

.

**Articolo 11 IDONEITA’ MEDICO AGONISTICA**

CIASCUNA SOCIETA’ E’ OBBLIGATA A PRESENTARE PER OGNI SINGOLO ATLETA, ALLEGATO AL CARTELLINO FIGC, IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA, **IN FORMA CARTACEA ED IN ORIGINALE CON TIMBRO-FIRMA-DATA LEGGIBILI**, UNITAMENTE AD UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

IN ASSENZA DI DETTA CERTIFICAZIONE, COME DA NORMATIVA FIGC, NON SARA’ RILASCIATO IL CARTELLINO DALLA FEDERAZIONE.

**Articolo 12 RICHIESTA DI FORZE DELL’ORDINE**

LE SOCIETA’, PER OGNI SINGOLA GARA ***“DISPUTATA SUL CAMPO DI CASA”***, SONO TENUTE AD INOLTRARE AL COMMISSARIATO DI COMPETENZA LA ***RICHIESTA DI FORZE DELL’ORDINE***. LA COPIA DEL DOCUMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ALL’ARBITRO PRIMA DELLA GARA. L’AMMENDA DA CORRISPONDERE ALLA FIGC RELATIVA ALLA MANCATA CONSEGNA E’ STABILITA DALLE NORME FEDERALI.

**Articolo 13 RECUPERI PER GARE NON DISPUTATE**

PER GLI EVENTUALI RECUPERI IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA DI STABILIRE DATA, ORARI E CAMPI COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE.

**Articolo 14 RAPPORTI CON DIREZIONE DEL TORNEO**

IL MODELLO DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE SINGOLE SOCIETA’ DEVE ESSERE COMPILATO OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI. CIO’ SIA PER LA FASE DI ISCRIZIONE (PRESUMIBILMENTE NEL MESE DI SETTEMBRE) SIA PER QUELLA RELATIVA AI TESSERAMENTI SUPPLEMENTARI (PRESUMIBILMENTE NEL MESE DI DICEMBRE-GENNAIO).

IN PARTICOLARE INDICARE L’ESATTO INDIRIZZO DELLA SEDE SOCIALE, I RECAPITI TELEFONICI ED IL COLORE DELLE DIVISE DI GIOCO.

CIASCUNA SOCIETA’, PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE, INDICHERÀ’ UN PROPRIO RESPONSABILE COME ADDETTO ALL’ARBITRO (DIRIGENTE) CHE DOVRA’ COADIUVARE IL DIRETTORE DI GARA PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA SULLE PANCHINE DI ELEMENTI NON TESSERATI.

IL MANCATO RISPETTO DELL’INVITO A USCIRE DAL CAMPO DEI NON ISCRITTI IN DISTINTA VA IMMEDIATAMENTE SEGNALATO ALL’ARBITRO.

 **Articolo 15 CONSEGNA E RITIRO CARTELLINI F.I.G.C.**

SI SPECIFICA CHE SIA PER I TESSERAMENTI DI SETTEMBRE CHE PER QUELLI DI GENNAIO SARANNO COMUNICATE LE FINESTRE TEMPORALI PER IL RITIRO CON APPOSITA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA.

IL RILASCIO DEI TESSERINI SOSPESI, CIOE’ INCOMPLETI O PRIVI DI CERTIFICAZIONE MEDICA, SARA’ REGOLAMENTATO CON FINESTRE TEMPORALI CONCORDATE CON LA F.I.G.C.

**I TESSERINI PRESENTATI A SETTEMBRE E NON RITIRATI ENTRO IL 31 DICEMBRE SARANNO ANNULLATI. ANALOGAMENTE ANCHE QUELLI PRESENTATI A GENNAIO E NON RITIRATI ENTRO IL 31 MARZO SARANNO ANNULLATI.**

**PARTE III MODALITA’ TECNICO-REGOLAMENTARI**

**Articolo 16 LIMITI DI ETA’**

AL TORNEO POSSONO PARTECIPARE ESCLUSIVAMENTE COLORO CHE RIENTRANO NEI LIMITI DI ETA’ STABILITI DAGLI SPECIFICI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO E CHE NON RISULTANO TESSERATI COME CALCIATORI PER CAMPIONATI FEDERALI O ALTRI TORNEI DI CALCIO AFFILIATI ALLA L.N.D. DELLA F.I.G.C.

IN OGNI CASO IL GIOCATORE DEVE COMUNQUE RISULTARE LIBERO DA TESSERAMENTO F.I.G.C. ED AVERE I REQUISITI D’ETA’ CHE RIENTRANO NELLE FASCE DI PARTECIPAZIONE.

POSSONO DISPUTARE IL TORNEO I GIOCATORI CHE PARTECIPANO A TORNEI AMATORIALI RICREATIVI (NON FEDERALI) DI “CALCIO A CINQUE” E DI CALCIO (TORNEO CASTEL CAPUANO, COMMERCIALISTI, ECC.).

**Articolo 17 TESSERAMENTI**

CIASCUNA SOCIETA’ POTRA’ TESSERARE MASSIMO **30 GIOCATORI** PIU’ UNO ESCLUSIVAMENTE NEL RUOLO DI PORTIERE (CON LA LIMITAZIONE RIPORTATA AL QUINTO CAPOVERSO) (**TOTALE 30+1=31**).

E’ CONSENTITO RISERVARSI MASSIMO 3 (TRE) TESSERINI PER POTER EFFETTUARE IL TESSERAMENTO SUPPLEMENTARE DI GENNAIO 2020. OLTRE TALE RIAPERTURA L’ORGANICO DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI NON SARA’ PIU’ MODIFICATO.

I TESSERATI SUPPLEMENTARI POTRANNO PRENDER PARTE ALLE GARE IN PROGRAMMA DALL’11 GENNAIO 2020.

GLI ALLENATORI CON CONTRATTO FEDERALE POSSONO ESSERE TESSERATI AL TORNEO COME GIOCATORI SEMPRE CHE NON SIANO TESSERATI FEDERALMENTE OLTRE CHE COME ALLENATORI ANCHE COME GIOCATORI.

IL TESSERAMENTO DEL TRENTUNESIMO (+1) E’ CONSENTITO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL RUOLO DI PORTIERE, A PARTIRE DALLA TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO REGULAR SEASON.

NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI TESSERAMENTI, A MENO DI ACCERTATE CAUSE DI FORZA MAGGIORE (INFORTUNI CERTIFICATI ECC.), PER LE GARE DI SEMIFINALE E FINALE.

**Articolo 18 VINCOLI DI TESSERAMENTO**

I CALCIATORI CHE SARANNO TESSERATI SIA NEL MESE DI SETTEMBRE CHE NEL MESE DI GENNAIO DOVRANNO RISULTARE LIBERI DA CONTRATTI CON SOCIETA’ FEDERALI CON LE SEGUENTI SPECIFICAZIONI:

1. **TORNEO 61° INTERSOCIALE (JUNIOR)**: I CALCIATORI DEVONO RISULTARE SVINCOLATI;
2. **TORNEO SENIOR:** E’ CONSENTITO IL TESSERAMENTO DI UN SOLO CALCIATORE DI MOVIMENTO CHE ABBIA PARTECIPATO ALLA STAGIONE APPENA CONCLUSASI A QUALSIASI LIVELLO DI CAMPIONATI FEDERALI, PURCHE’ SVINCOLATO, MA NATO FINO ALL’ANNO 1977; PER TUTTI GLI ALTRI GIOCATORI DI MOVIMENTO SE SVINCOLATI DAL TORNEO DI PROMOZIONE FINO ALLE SERIE PROFESSIONISTICHE POTRANNO ESSERE TESSERATI SOLO DOPO AVER CONCLUSO L’ATTIVITA’ AGONISTICA DA ALMENO UN ANNO; TALE REGOLA NON VALE PER TUTTI I GIOCATORI PROVENIENTI DALLA PRIMA ALLA TERZA CATEGORIA.

**IN DEROGA E’ CONSENTITO IL TESSERAMENTO DI UN SOLO PORTIERE CHE ABBIA PARTECIPATO ALLA STAGIONE APPENA CONCLUSASI A QUALSIASI LIVELLO DI CAMPIONATI FEDERALI, PURCHE’ SVINCOLATO, MA NATO FINO ALL’ANNO 1979.**

1. **TORNEI OVER E MASTER:** NON SONO PREVISTI VINCOLI PER CALCIATORI EVENTUALMENTE SVINCOLATI;

**N.B. = IL RILASCIO DEL CARTELLINO DA PARTE DELLA F.I.G.C. NON ATTESTA LA REGOLARITA’**

 **DELLA POSIZIONE DEL GIOCATORE.**

**Articolo 19 TESSERAMENTI PER LA MEDESIMA SOCIETA’**

E’ CONSENTITO IL TESSERAMENTO, CON TESSERINI DIVERSIFICATI, ANCHE IN PIU’ TORNEI ORGANIZZATI DALL’ASD INTERSOCIALE PURCHE’ CI SI TESSERI CON LA STESSA SOCIETA’ PARTECIPANTE AVENTE LA MEDESIMA DENOMINAZIONE, IL MEDESIMO SOCIO RESPONSABILE ED IL MEDESIMO PRESIDENTE.

**UN PORTIERE, PURCHE’ RIENTRANTE NELLE FASCE DI ETA’ PREVISTE DAL REGOLAMENTO, PUO’ ESSERE TESSERATO IN PIU’ TORNEI E NON RIENTRA NEL CALCOLO DEI PLURITESSERAMENTI.**

**DI SEGUITO SI SPECIFICA IL NUMERO DI DOPPI TESSERATI PER CIASCUNA COPPIA DI TORNEI:**

**TORNEO JUNIOR – TORNEO SENIOR SOLO PORTIERE**

**TORNEO SENIOR – TORNEO OVER N. 4 DOPPI TESSERAMENTI**

**TORNEO OVER – TORNEO MASTER N. 4 DOPPI TESSERAMENTI.**

**I DOPPI TESSERATI FRA SENIOR ED OVER POTRANNO ESSERE SCHIERATI LIBERAMENTE NEL TORNEO SENIOR, MENTRE NEL TORNEO OVER POTRANNO PARTECIPARE ALLE GARE MASSIMO 2 CONTEMPORANEAMENTE IN CAMPO.**

**I DOPPI TESSERATI FRA OVER E MASTER POTRANNO ESSERE SCHIERATI LIBERAMENTE NEL TORNEO OVER, MENTRE NEL TORNEO MASTER POTRANNO PARTECIPARE ALLE GARE MASSIMO 2 CONTEMPORANEAMENTE IN CAMPO.**

**N.B. NELL’ELENCO DA PRESENTARE A SETTEMBRE, O IN QUELLO SUPPLETIVO DI GENNAIO, E’ OBBLIGATORIO, ACCANTO ALLA INDICAZIONE DELLA DATA DI NASCITA E DELLA FASCIA DI ETA’, RIPORTARE LA DICITURA PORTIERE. SENZA TALE SPECIFICA L’EVENTUALE DOPPIO O PLURITESSERAMENTO NON SARA’ RATIFICATO.**

**Articolo 20 VINCOLI TEMPORALI**

**SI RICORDA CHE PER REGOLAMENTO FEDERALE LO STESSO GIOCATORE NON POTRA’ PRENDERE PARTE A PIU’ DI UNA GARA NELL’ARCO DELLE 24 ORE.**

IL SABATO RELATIVO ALLE GARE UN CALCIATORE POTRA’ ESSERE CONVOCATO RISULTANDO A DISPOSIZIONE NELLA DISTINTA GARA PER LE RAPPRESENTATIVE NELLE QUALI RISULTA TESSERATO, PURCHE’ PARTECIPI ATTIVAMENTE SOLO AD UNA DELLE GARE PROGRAMMATE (L’INGRESSO IN CAMPO ANCHE DI UN SOL MINUTO PREGIUDICA POI L’UTILIZZO DEL GIOCATORE IN ALTRA GARA).

**Articolo 21 FASCE DI PARTECIPAZIONE**:

**FASCIA “C”:**

Ad esclusione del portiere che non conta fascia e quindi potrà liberamente appartenere ad una qualsiasi delle tre fasce di partecipazione, per i restanti 10 giocatori in campo resta **obbligatorio schierare** almeno **3** (tre) giocatori nati fino all’anno **1973** (di cui almeno 1 (uno) obbligatoriamente nato entro il **1972**).

**FASCIA “B”:**

Sarà costituita dai giocatori nati dall’anno **1974** fino al **1979**; di tale fascia potranno essere schierati contemporaneamente in campo, sempre ad esclusione del portiere, massimo 7 atleti.

**FASCIA “A” (fuoriquota):**

Le società potranno schierare in campo massimo 2 (due) giocatori fuoriquota nati negli anni **1980** e **1981.**

**E’ CONSENTITO IL TESSERAMENTO DI UN SOLO CALCIATORE CHE ABBIA PARTECIPATO ALLA STAGIONE APPENA CONCLUSASI A QUALSIASI LIVELLO DI CAMPIONATI FEDERALI, PURCHE’ SVINCOLATO, MA NATO FINO ALL’ANNO 1977.**

**TUTTI GLI ALTRI GIOCATORI SE SVINCOLATI DAL TORNEO DI PROMOZIONE FINO ALLE SERIE PROFESSIONISTICHE POTRANNO ESSERE TESSERATI SOLO DOPO AVER CONCLUSO L’ATTIVITA’ AGONISTICA DA ALMENO UN ANNO; TALE REGOLA NON VALE PER TUTTI I GIOCATORI PROVENIENTI DALLA PRIMA CATEGORIA ALLA TERZA CATEGORIA.**

**NEL CASO DI TRASFERIMENTO DI UN CALCIATORE TRA SOCIETA’ DI SERIE DIVERSE PREVARRA’ LA SERIE MAGGIORE (ES. SE UN CALCIATORE E’ STATO TRASFERITO A DICEMBRE DALLA PROMOZIONE ALLA I CATEGORIA O VICEVERSA DEVE RIMANERE SEMPRE FERMO UN ANNO PERCHE’ PREVALE IL PESO DELLA CATEGORIA DI PROMOZIONE RISPETTO A QUELLA DELLA PRIMA CATEGORIA)**

DELLA **FASCIA “A”** POTRANNO ESSERE TESSERATI **MASSIMO 4 GIOCATORI** (COMPRESO I TESSERAMENTI DI GENNAIO) DA TALE CONTEGGIO VENGONO ESCLUSI I GIOCATORI TESSERATI ESCLUSIVAMENTE NEL RUOLO DI PORTIERE (DA EVIDENZIARE NELLA LISTA DI PRESENTAZIONE SOCIETA’, TALI GIOCATORI NON POTRANNO MAI ESSERE SCHIERATI IN ALTRO RUOLO).

**Articolo 22 NUMERAZIONE DELLE DIVISE DI GIOCO**

PER LA COMPILAZIONE DELLE DISTINTE GARA E’ POSSIBILE UTILIZZARE UNA NUMERAZIONE PERSONALIZZATA **DA 1 A 35.**

**Articolo 23 SOSTITUZIONI**

E’ CONSENTITA LA SOSTITUZIONE DI MASSIMO 11 (UNDICI) GIOCATORI PER GARA INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO.

LA DISTINTA DI GARA PUO’ COMPRENDERE FINO A **23 (VENTITRE)** GIOCATORI DI CUI **11 (UNDICI)** IN CAMPO E **12 (DODICI)** A DISPOSIZIONE IN PANCHINA, IL VENTITREESIMO RIGO E’ RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALL’EVENTUALE TERZO PORTIERE.

TALE REGOLA VALE **PER TUTTE LE FASI, COMPRESO LE FASI FINALI.**

UN GIOCATORE SOSTITUITO NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO DURANTE LA STESSA GARA.

**Articolo 24 ASSISTENTI DI LINEA**

LE FUNZIONI DI ASSISTENTE ARBITRO (GUARDIALINEE) POSSONO ESSERE SVOLTE ANCHE DA UN NON TESSERATO, PURCHE’ MUNITO DI IDONEO DOCUMENTO D’IDENTITA’ REGOLARMENTE TRASCRITTO SULLA DISTINTA DI GARA.

**Articolo 25 DISTINTE DI GARA**

LE SOCIETA’ SONO RESPONSABILI DI OMISSIONI SULLE DISTINTE DI GARA PRESENTATE AL DIRETTORE DI GARA.

E’ **OBBLIGATORIO**, **NON DISCREZIONALE**, COMPILARE LE COLONNE RELATIVE ALL’ANNO DI NASCITA ED ALLA FASCIA DI APPARTENENZA DEI CALCIATORI.

IN CASO DI TRE SEGNALAZIONI DI TALI INADEMPIENZE DA PARTE DEL GIUDICE SPORTIVO LE SOCIETA’ RECIDIVE SARANNO SANZIONATE CON **L’AMMENDA DI EURO 100,00 (CENTO)** DA CORRISPONDERE ENTRO SETTE GIORNI DALLA COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE INTERSOCIALE PENA LA SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA’ AGONISTICHE;

E’ CONSENTITO TRASCRIVERE NEL SOLO RIGO INDICATO CON LA DENOMINAZIONE “ALLENATORE” N. 2 (DUE) NOMINATIVI.

IN CASO DI GARE CON LA PRESENZA DELLA TERNA ARBITRALE IL NOMINATIVO INSERITO NEL RIGO DENOMINATO “GUARDIALINEE” DEVE ESSERE CONSIDERATO COME DIRIGENTE.

**Articolo 26 DENOMINAZIONE SOCIETA’**

E’ OBBLIGATORIO PER LE SOCIETA’ TRASCRIVERE SULLE DISTINTE GARA IL NOME DELLA SOCIETA’ RISULTANTE DAGLI ELENCHI UFFICIALI CONSEGNATI NEL MESE DI SETTEMBRE ALLA FIGC.

NON E’ CONSENTITO AGGIUNGERE O SOSTITUIRE LA DENOMINAZIONE UFFICIALE CON QUELLA DELLO SPONSOR PENA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DA PARTE DELLA FIGC.

**Articolo 27 PALLONI DI GARA E SICUREZZA**

LE SOCIETA’, SIA DI CASA CHE OSPITI, DEVONO, CIASCUNA, SEMPRE METTERE A DISPOSIZIONE N. 2 (DUE) PALLONI EFFICIENTI E DEVONO ASSICURARSI CHE SUL TERRENO DI GIOCO ENTRINO SOLO COLORO CHE SONO INDICATI NELLE DISTINTE DI GARA PRESENTATE AL DIRETTORE DI GARA.

EVENTUALI MODIFICHE DELLE RAPPRESENTANZE DIRIGENZIALI, RISPETTO ALL’ELENCO INIZIALE, DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATE AL C.O., E TRAMITE LO STESSO C.O. ALLA F.I.G.C., PER L’APPROVAZIONE E LA RATIFICA.

**Articolo 28 COLORI SOCIALI**

LA SOCIETA’ OSPITANTE (DI CASA) E’ TENUTA AL CAMBIO DELLA MAGLIA IN CASO DI SIMILITUDINE CON LA SQUADRA OSPITATA.

I COLORI UFFICIALI SONO QUELLI INDICATI NELL’ELENCO UFFICIALE (SUL RIGO DENOMINATO “PRIMA MAGLIA”) PRESENTATO AL COMITATO ORGANIZZATORE.

L’EVENTUALE UTILIZZO IN TRASFERTA DELLA SECONDA O TERZA MAGLIA VA PREVENTIVAMENTE AVVISATO E CONCORDATO CON LA SOCIETA’ OSPITANTE.

SI SPECIFICA CHE LE SOCIETA’ SONO OBBLIGATE A COMUNICARE IL COLORE DELLE MAGLIE ONDE CONSENTIRE, ANCHE, LA SCELTA ADEGUATA DEL COLORE DELLA DIVISA F.I.G.C. DA PARTE DEL DIRETTORE DI GARA.

**Articolo 29 PUNTEGGI**

ALLA VITTORIA SARANNO ASSEGNATI TRE PUNTI, IN CASO DI PAREGGIO SARA’ ASSEGNATO UN PUNTO PER SQUADRA.

**Articolo 30 TEMPI DI ATTESA PER INIZIO GARA**

L’INCONTRO DEVE AVERE INIZIO ENTRO UN TERMINE MASSIMO DI 45 MINUTI DALL’ORARIO UFFICIALE COMUNICATO ALLA F.I.G.C., CON IL CALENDARIO UFFICIALE E/O CON ALTRE COMUNICAZIONI DAL C.O.

SUPERATO TALE TERMINE DI ATTESA LA SOCIETA’ RITARDATARIA SUBIRA’ LA PERDITA DELLA GARA COME DA NORMATIVA F.I.G.C. E LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI E PECUNIARIE.

**Articolo 31 MODULISTICA DISCIPLINARE**

LE SOCIETA’ SONO TENUTE A RITIRARE, AL TERMINE DI CIASCUNA GARA, IL MODULO RIASSUNTIVO RIPORTANTE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DAL DIRETTORE DI GARA (IL MODULO DEVE ESSERE FORNITO AL DIRETTORE DI GARA DALLA SOCIETA’ “DI CASA”).

I SOCI, PER CIASCUNA GARA, SONO TENUTI A CONSERVARE COPIA DELLA PROPRIA DISTINTA E QUELLA DELLA SQUADRA AVVERSARIA ED A ESIBIRLE IN CASO DI RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

**Articolo 32 SQUALIFICHE E AMMONIZIONI**

**SUPERCOPPA:** I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SARANNO SOMMATI A QUELLI DELLE GARE DI CAMPIONATO

**CAMPIONATO:** COME DA CONTEGGIO FEDERALE LA PRIMA SQUALIFICA SI RAGGIUNGERA DOPO LE 5 AMMONIZIONI ( SUCCESSIVAMENTE DOPO 4,…3… ETC).

SI PRECISA CHE I PLAY-OFF SCUDETTO, LA COPPA AMATORI E LA COPPA SENIOR SONO DA CONSIDERARSI FASE FINALE DI CAMPIONATO (PERTANTO IL CONTEGGIO DELLE AMMONIZIONI PROSEGUIRA’ SENZA INTERRUZIONE DAL CAMPIONATO ALLE FASI FINALI).

**COPPA ROMA:** I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SARANNO INDIPENDENTI DAI PROVVEDIMENTI DEL CAMPIONATO SALVO LE SQUALIFICHE A TEMPO O LE RADIAZIONI. PERTANTO PER LA COPPA ROMA LA SQUALIFICA SCATTERA’ ALLA SECONDA AMMONIZIONE**.**

**SI RICORDA CHE A PARTIRE DAL 2016-17 NON SONO STATI PIU’ AUTORIZZATI DALLA FIGC GLI AZZERAMENTI DELLE AMMONIZIONI.**

**Articolo 33 COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C.**

LE SOCIETA’ SONO TENUTE A PRENDERE VISIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE DELLA L.N.D. DELLA F.I.G.C. CON I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL GIUDICE SPORTIVO C/O LA SEDE FIGC O A ½ SITO INTERNET (WWW.FIGC-CAMPANIA.IT).

IL SERVIZIO FORNITO DAL COMITATO ORGANIZZATORE A ½ SITO INTERNET DEDICATO (WWW.INTERSOCIALE.COM) E’ DEL TUTTO UFFICIOSO.

**PARTE IV GENERALITA’**

**Articolo 34 RESPONSABILITA’ INFORTUNI**

L’A.S.D. INTERSOCIALE E LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELLA F.I.G.C. DECLINANO OGNI RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO.

**Articolo 35**

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI FA RIFERIMENTO ALLE NORME DELLA F.I.G.C.